



COMUNE DI VALDERICE

Provincia di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 79 DEL 31/05/2022

Proposta n° 92 del 30/05/2022

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI ANNO 2022

L'anno 2022, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 20:25 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta Sala delle Adunanze, in seguito ad invito di convocazione e previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale,

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
STABILE FRANCESCO	Sindaco	P	
MARTINICO GIUSEPPE	Assessore	P	
IOVINO MARIA	Assessore	P	
CARDELLA GIUSEPPE	Assessore	P	
TOSTO PIETRO	Assessore	P	
MAZZARA ANNA MARIA	Assessore	P	
TOTALE		6	0

SINDACO, Francesco Stabile, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Gian Paolo Di Giovanni.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L.r. 30/2000 hanno espresso:

- il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **FAVOREVOLE**.
- il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: **FAVOREVOLE**.

L'Assessore con delega al Bilancio presenta alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore II

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/12/2021 “Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del *Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – Articolo 1, commi 816-836 e 846-847)*”;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Considerati, inoltre, i **commi 826 e 827** dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2022 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A**) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che le tariffe sono state determinate in modo che, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla **deliberazione in premessa**, venga assicurato, a parità di condizioni, un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti, inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*

Richiamati, inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla

trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

DELIBERA

1) per le motivazioni espone in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2022, il prospetto delle tariffe/delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente.

E pertanto

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il parere _____ del Collegio dei revisori dei Conti;

Con n. ____ voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni nella stessa riportate, la superiore proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata, altresì, l'urgenza di provvedere

A _____ dei voti

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 L. R. 44/9

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI ANNO 2022

Visti i pareri in allegato

LA GIUNTA MUNICIPALE

Rilevato che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dalla normativa vigente; A unanimità di voti, espressi nei modi e nelle forme di legge; DELIBERA Di approvare, per le motivazioni nella stessa riportate, la superiore proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto
pertanto

Con separata votazione unanime e palese la GIUNTA MUNICIPALE Delibera di rendere il presente atto Immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dai presenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO

Francesco Stabile

IL SEGRETARIO GENERALE

Gian Paolo Di Giovanni



COMUNE DI VALDERICE

Provincia di Trapani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 92 del 30/05/2022

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI ANNO 2022

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere FAVOREVOLE .

Annotazioni:

Valderice, 30/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIURLANDA ANGELA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI VALDERICE

Provincia di Trapani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 92 del 30/05/2022

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI ANNO 2022

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere FAVOREVOLE

Annotazioni:

Valderice, 30/05/2022

Il Responsabile Servizi Finanziari
GIURLANDA ANGELA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI VALDERICE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Settore II – Servizi Finanziari

Verbale n. 16 del 31/05/2022

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno 2022, il giorno 31 del mese di maggio, alle ore 9,30 si riunisce il Collegio dei Revisori Contabili nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/05/2022.

La riunione si tiene telematicamente,

Risultano presenti:

- il Dr. Antonino Li Petri – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- il Dr. Fabrizio Giuseppe Di Fresco – Componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Dr. Angelo Salemi – Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Organo di Revisione

PREMESSO che:

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

VISTA

- la proposta di deliberazione di Giunta n. 92 del 30/05/2022 presentata in data 31/05/2022, concernente la determinazione delle aliquote del Canone Unico Patrimoniale ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0013601/2022 del 31/05/2022

Firmatario: ANGELO SALEMI, ANTONINO LI PETRI, FABRIZIO GIUSEPPE DI FRESCO

COMUNE DI VALDERICE
Comune di Valderice

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO

- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

RILEVATO

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;

Il Collegio dei Revisori

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'approvazione del "Canone unico patrimoniale. Approvazione tariffe e coefficienti per l'anno 2022".

Il Collegio dei Revisori

- Dr. Antonino Li Petri _____
- _____
- Dr. Fabrizio Giuseppe Di Fresco _____
- Dr. Angelo Salemi _____

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-70%)	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 40,00	€ 0,70	€ 12,00	€ 0,21
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	0,56	2,21	€ 22,40	€ 1,55	€ 6,72	€ 0,46
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE						
occupazione suolo generale	1,00	1,00	€ 22,40	€ 1,55	€ 6,72	€ 0,46
spazi soprastanti e sottostanti	0,25	0,25	€ 5,60	€ 0,39	€ 1,68	€ 0,12
passi e accessi carrabili	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -
occupazione parte eccedente 1000 mq	0,10	0,10	€ 2,24	€ 0,15	€ 0,67	€ 0,05
tende	0,25	0,25	€ 5,60	€ 0,39	€ 1,68	€ 0,12
occupazioni attività pubblici esercizi - dehor	1,00	1,00	€ 22,40	€ 1,55	€ 6,72	€ 0,46
occupazioni attività pubblici esercizi - dehor su sede stradale	2,00	2,00	€ 44,80	€ 3,09	€ 13,44	€ 0,93
distributori di carburanti	1,00	1,00	€ 22,40	€ 1,55	€ 6,72	€ 0,46
serbatoi interrati fino a 3.000 litri	0,25		€ 5,60	€ -	€ 1,68	€ -
aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri	0,06		€ 1,34	€ -	€ 0,40	€ -
Antenne telefoniche - v. art. 62 regolamento CUP	0,00	0,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		0,50	€ -	€ 0,77	€ -	€ 0,23
Scavi, manomissione suolo e sottosuolo		0,50	€ -	€ 0,77	€ -	€ 0,23
attività edile		0,50	€ -	€ 0,77	€ -	€ 0,23
Occupazioni effettuate da enti del terzo settore	1,00	0,15	€ 22,40	€ 0,23	€ 6,72	€ 0,07
Fiere e manifestazioni varie		1,50	€ -	€ 2,32	€ -	€ 0,70
Ambulanti con posteggi fuori da aree mercatali		1,00	€ -	€ 1,55	€ -	€ 0,46

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-30,00%)	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 40,00	€ 0,70	€ 28,00	€ 0,49
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	0,34	0,34	€ 13,60	€ 0,24	€ 9,52	€ 0,17
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE						
1) Insegna di esercizio fino a 5,50 mq	1,00	1,00	€ 13,60	€ 0,24	€ 9,52	€ 0,17
1) Insegna di esercizio da 5,51 a 8,50 mq	1,50	1,50	€ 20,40	€ 0,36	€ 14,28	€ 0,25
1) Insegna di esercizio superiore a 8,50 mq	2,00	2,00	€ 27,20	€ 0,48	€ 19,04	€ 0,33
2) Insegna pubblicitaria fino a 5,50 mq	1,00	1,00	€ 13,60	€ 0,24	€ 9,52	€ 0,17

2) Insegna pubblicitaria da 5,51 a 8,50 mq	1,50	1,50	€ 20,40	€ 0,36	€ 14,28	€ 0,25
2) Insegna pubblicitaria superiore a 8,50 mq	2,00	2,00	€ 27,20	€ 0,48	€ 19,04	€ 0,33
3) Impianto pubblicitario a messaggio variabile	1,50	1,50	€ 20,40	€ 0,36	€ 14,28	€ 0,25
4) Pubblicità realizzata con proiezioni	1,50	1,50	€ 20,40	€ 0,36	€ 14,28	€ 0,25
5) Altre forme di esposizione pubblicitaria	0,67	0,10	€ 9,11	€ 0,02	€ 6,38	€ 0,02
6) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa fino a 30 q.li (a veicolo)	3,65	3,65	€ 49,64	€ 0,87	€ 34,75	€ 0,61
7) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa sup. a 30 q.li (a veicolo)	5,50	5,50	€ 74,80	€ 1,31	€ 52,36	€ 0,92
8) pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq)	1,80	1,80	€ 24,48	€ 0,43	€ 17,14	€ 0,30
9) Volantinaggio per persona a giorno		21,00	€ -	€ 5,00	€ -	€ 3,50
10) Pubblicità fonica per postazione a giorno		32,00	€ -	€ 7,62	€ -	€ 5,33
11) Striscione traversante la strada a giorno		3,00	€ -	€ 0,71	€ -	€ 0,50
12) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		260,00	€ -	€ 61,88	€ -	€ 43,32
13) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		130,00	€ -	€ 30,94	€ -	€ 21,66
14) Locandine e altro materiale temporaneo al giorno per locandina		0,10	€ -	€ 0,02	€ -	€ 0,02

MAGGIORAZIONI

maggiorazione per esposizioni LUMINOSE O ILLUMINATE DA APPLICARSI PER OGNI MQ DI ESPOSIZIONE	0,50	0,50	€ 6,80	€ 0,12	€ 4,76	€ 0,08
--	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-30,00%)	
	ANNO	10 GG	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE				€ 0,70		€ 0,49
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE		1,00	€ -	€ 0,70	€ -	€ 0,49
TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.)						
1) manifesto 70 x 100 – 100 x 70 o più piccoli - > 50 unità		1,63	€ -	€ 1,14	€ -	€ 0,80
2) manifesto 70 x 100 – 100 x 70 o più piccoli - < 50 unità		2,45	€ -	€ 1,72	€ -	€ 1,20
3) manifesto 100 x 140 – 140 x 100 > 25 unità		3,26	€ -	€ 2,28	€ -	€ 1,60
4) manifesto 100 x 140 – 140 x 100 < 25 unità		4,90	€ -	€ 3,43	€ -	€ 2,40
5) manifesto 140 x 200 – 200 x 140 > 13 unità		6,52	€ -	€ 4,56	€ -	€ 3,19
6) manifesto 140 x 200 – 200 x 140 < 13 unità		9,80	€ -	€ 6,86	€ -	€ 4,80
7) manifesto 600 x 300		29,30	€ -	€ 20,51	€ -	€ 14,36

per i successivi 5 giorni, la tariffa viene aumentata del 30%